


Cuneo, lì 28 giugno 2019

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 14/2019

DATA FATTURA DAL 1° LUGLIO 2019: CONFERME, CON QUALCHE NOVITA'

Dal **1° luglio** entreranno a regime le rilevanti modifiche introdotte a fine 2018 in materia di **fatturazione immediata**, valide per tutte le fatture anche non elettroniche. A partire da tale data la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni (12 giorni secondo quanto previsto da un Decreto in fase di approvazione, quindi non ancora ufficializzato).




A titolo esemplificativo si propone il seguente caso nell'ipotesi di entrata in vigore del nuovo termine dei 12 giorni:

Cessione di un prodotto, o la prestazione di un servizio, effettuata il 22 settembre 2019; la relativa fattura può essere:

- **generata ed inviata allo SdI il medesimo giorno**; in tal caso "data operazione" e "data emissione" coincidono.
- **generata e trasmessa in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra la data dell'operazione 22 settembre 2019 e il termine ultimo di emissione 4 ottobre 2019**; nel campo "Data" della sezione "Dati generali" della fattura deve essere indicata la data di effettuazione dell'operazione (22 settembre 2019).

Non cambiano le regole per l'emissione della fattura differita, pertanto la stessa dovrà essere emessa al più tardi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nelle fatture elettroniche differite **è possibile indicare solo la data dell'ultima operazione**; in altre parole, in caso di tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi DDT, **il campo "Data"** della relativa fattura elettronica differita **dovrà essere valorizzato indicando la data dell'ultima operazione** (28 settembre 2019).



ATTENZIONE: come già evidenziato in precedente informativa trasmessa dal nostro Studio, si ricorda che per evitare costosi ravvedimenti in sede di liquidazione IVA è bene **emettere comunque le fatture** (sia immediate che differite) **entro il 5 del mese successivo**, anche se i termini di emissione scadrebbero successivamente. Il motivo è legato all'esigenza di conciliare i tempi di cui il Sistema di Interscambio dispone (5 giorni) per contestare l'eventuale non conformità del documento (il cosiddetto scarto), con i tempi per l'emissione di una nuova fattura in sostituzione della prima (ulteriori 5 giorni).